

Allegato A – Definizione delle cause che determinano la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale

Premessa

La DGR n. X/5644/2016 nell'Allegato A al punto 1 stabilisce che “La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale **può** essere riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento
- b) mobilità
- c) cassa integrazione
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l'orario di lavoro
- f) cessazione di attività professionale o di impresa
- g) malattia grave
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito

La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente dai funzionari comunali, secondo parametri previsti nell'avviso pubblico, **a discrezione del Comune.**”

Dall'analisi del testo emergono le seguenti considerazioni:

1. Le cause individuate non sono tassative ovvero esaustive delle possibilità. Infatti si utilizza il verbo “potere” e non “dovere”. Questo autorizza ad ipotizzare altre cause non elencate che potrebbero comportare la riduzione incolpevole delle risorse disponibili del nucleo familiare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. ricoveri in strutture residenziali per motivi socio-sanitari e/o sociali e/o sanitari di membri appartenenti al nucleo con conseguente onere economico da sopportare;
 - b. il manifestarsi di eventi che comportano l'assunzione di spese sanitarie e/o sociali e/o socio-sanitarie a carico del nucleo (per esempio: protesi dentarie, acustiche, visite specialistiche, frequenza centri riabilitativi, di recupero, ecc.);
 - c. la fuoriuscita dal nucleo familiare di un componente a causa di separazione, divorzio e/o cessata convivenza che comporti:
 - i. il venire meno di entrate economiche;
 - ii. oppure il dover corrispondere assegni di mantenimento e/o per i figli;
 - d. l'ingresso nel nucleo familiare di nuovi soggetti anche non legati da vincoli di parentela ma con i quali esiste o si è istituito un legame di convivenza, i quali essendo privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale (€ 5.824,91 annuo- anno 2017),

Allegato A – Definizione delle cause che determinano la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale

comportano di fatto una diminuzione delle risorse pro capite disponibili all'interno del nucleo familiare.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene di poter introdurre nel bando le seguenti ulteriori cause che determinino la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale:

1. L'aver sostenuto spese di natura sociale, sanitaria e/o assistenziale documentate per un importo superiore ad € 1.000,00 rispetto all'anno precedente;
2. La fuoriuscita dal nucleo familiare di un componente a causa di separazione, divorzio e/o cessata convivenza che comporti:
 - a. il venire meno di entrate economiche;
 - b. oppure il dover corrispondere assegni di mantenimento e/o per i figli;
3. L'ingresso nel nucleo familiare di nuovi soggetti anche non legati da vincoli di parentela ma con i quali esiste o si è istituito un legame di convivenza, i quali essendo privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale (€ 5.824,91 annuo- anno 2017), comportano di fatto una diminuzione delle risorse pro capite disponibili all'interno del nucleo familiare.

Il Dirigente Area 2 – Servizi alla Persona

Marco Dallatomasina

Rho 22 marzo 2017